



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO:

Regolamentazione delle riclassificazioni orizzontali in ingresso a Pinot Grigio atto DOC Delle Venezie provenienti dalla campagna produttiva 2026/2027. Legge n. 238/2016, art. 39 comma 4.

IL DIRIGENTE

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

visto l'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 che prevede che "le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberanti di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35" della legge n. 238/2016;

visto il Decreto della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n. 423246 del 21 agosto 2023 di conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC delle Venezie del Consorzio Tutela DOC delle Venezie (nel seguito Consorzio);

visto il vigente disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta dei vini DOC Delle Venezie o in lingua slovena "Beneških okolišev", approvato con Regolamento di esecuzione n. 1064/2020 della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020), modificato con D.M. 15/07/2021;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del disciplinare di produzione della DOC Delle Venezie, la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, possono adottare con propri provvedimenti, d'intesa e con univoci criteri tecnico-amministrativi, le necessarie misure di gestione delle produzioni;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sviluppo rurale n. 8215 del 29/07/2026 avente ad oggetto "Legge n. 238/2016 - art. 39, commi 2 e 4 - Misure di gestione dell'offerta del Pinot grigio atto a divenire DOC 'Delle Venezie' - riduzione della resa di uva per ettaro e attivazione della misura dello stoccaggio delle produzioni per la Campagna vitivinicola 2026/2027 e successive disposizioni in merito all'applicazione degli artt. 10, 35 e 39 della Legge n. 238/2016.";

vista la richiesta presentata dal Consorzio il 28 luglio 2026 prot. n. 2026/33 (prot. PAT n. 0627165 del 04/08/2026), con la quale si chiede alla Regione Veneto, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonoma di Trento di adottare disposizioni affinché si determini il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2026 quale finestra temporale entro cui consentire la riclassificazione in ingresso da Pinot grigio appartenenti ad altra DOC territoriale coesistente a Pinot Grigio DOC Delle Venezie relativamente ai prodotti ottenuti nella vendemmia 2026, fatte salve a decorrere dal 1° dicembre 2026 le riclassificazioni dei quantitativi necessari alla pratica del taglio d'annata, nei limiti stabiliti dalla normativa unionale e dal disciplinare di produzione, finalizzate alla costituzione di partite di vino Pinot Grigio DOC Delle Venezie;

considerato che le misure di gestione dell'offerta, approvate per la campagna 2026/2027 con determinazione del Dirigente n. 8215 del 29/07/2026, prevedono una resa massima di uva per ettaro pari a 16 t/ha e l'assoggettamento a stoccaggio amministrativo della quota eccedente le 13 t/ha per il prodotto rivendicato originariamente a DOC Delle Venezie;

considerato che l'aspetto della riclassificazione orizzontale del prodotto eccedente i 13 t/ha e fino a 16 t/ha risulta strettamente interconnesso con la suddetta misura di stoccaggio amministrativo e che la mancata regolamentazione del prodotto riclassificato comporterebbe un'ingiusta disparità di trattamento a scapito dei produttori che rivendicano la DOC Delle Venezie sin dall'origine, consentendo l'immissione sul mercato libero di partite aventi rese superiori senza il vincolo dello stoccaggio;

rilevato che quanto sopra riportato è pienamente coerente con quanto previsto al punto 4. della sopracitata determinazione del Dirigente n. 8215 del 29/07/2026 la quale stabilisce che le disposizioni in materia di vendemmia e cantina debbano essere rigorosamente registrate nei registri telematici e applicate sia alla scelta vendemmiale (art. 38, c. 1 della L. 238/2016) sia alle riclassificazioni orizzontali (art. 38, c. 2 della L. 238/2016);

preso atto che la misura di regolamentazione delle riclassificazioni in ingresso richiesta per la campagna 2026/2027 prevede, rispetto alle campagne precedenti, il passaggio da una data finale tardiva a un modello sequenziale e monitorabile, definendo una finestra anticipata 1° ottobre - 30 novembre 2026 entro la quale consentire la riclassificazione in ingresso;

valutata la documentazione di accompagnamento alla suddetta richiesta, in particolare la relazione tecnica che conferma la misura di regolamentazione delle riclassificazioni in ingresso quale strumento che, se applicato con cadenza annuale, tenendo conto delle variabili produttive e commerciali del Pinot Grigio DOC Delle Venezie, può contribuire a una gestione più organica della denominazione di origine, con riferimento alla tipologia Pinot Grigio;

ritenuti validi, al fine di motivare la finestra anticipata, gli elementi esposti nella suddetta relazione, tra i quali la scelta in prossimità della vendemmia, la conoscenza dei volumi entro fine anno e la successiva gestione del fabbisogno mediante prodotto libero e stoccaggio;

considerato che il Consorzio individua la misura delle riclassificazioni orizzontali, prevista dall'articolo 38, comma 2 della Legge 238/2016, quale strumento che, se regolamentato, andrebbe a completare in modo coerente il quadro delle misure di gestione dell'offerta dei vini Pinot grigio DOC Delle Venezie, rendendole più efficaci, quali la diminuzione di resa e lo stoccaggio amministrativo;

ritenuto che l'obiettivo finale è la stabilizzazione del funzionamento del mercato dei vini Pinot Grigio DOC Delle Venezie, promuovendo una maggiore programmazione e conoscenza dei volumi con l'introduzione di una finestra temporale anticipata per la riclassificazione in ingresso, da altra denominazione di origine a DOC Delle Venezie, limitatamente alla tipologia Pinot grigio, e permettere al Consorzio di intervenire in modo consapevole rispetto alle misure di governo dell'offerta, con l'obiettivo di prevenire i potenziali squilibri congiunturali nell'ambito del complesso mercato del Pinot grigio territoriale;

preso atto che è stata inviata con prot. n. 0637565 del 06 agosto 2026 la nota informativa alle varie organizzazioni di categoria e professionali coinvolte avente ad oggetto *“Domanda di regolamentazione delle riclassificazioni orizzontali in ingresso a Pinot Grigio atto DOC Delle Venezie ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Campagna*

produttiva 2026/2027.” e non sono pervenute osservazioni, entro il termine di 7 giorni indicato nella comunicazione;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 887 di data 20 Giugno 2025, con la quale l’adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 “Autorizzazione all’arricchimento”, 35 “Disciplinari di produzione” e 39 “Gestione delle produzioni” della legge 238/2016, è stata demandata dalla Giunta al Dirigente del Servizio competente del settore viticolo, al fine di consentire la necessaria rapidità nel dare attuazione alle proposte dei Consorzi di Tutela e per una corretta gestione delle produzioni DOP e IGP nel periodo vendemmiale di riferimento;

preso atto che le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno, in corso di adozione, analoga disposizione;

DETERMINA

1) di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 e d’intesa con la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la richiesta presentata dal Consorzio con nota del 28 luglio 2026 prot. n. 2026/33 (prot. PAT n. 0627165 del 04/08/2026) stabilendo, per i prodotti ottenuti nella campagna viticola 2026/2027:

- il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2026 quale finestra temporale entro la quale consentire la riclassificazione in ingresso da Pinot grigio appartenenti ad altra DOC territoriale coesistente a Pinot Grigio DOC Delle Venezie;
- che a decorrere dal 1° dicembre 2026 sono ammesse esclusivamente le riclassificazioni dei quantitativi necessari alla pratica del taglio d’annata, nei limiti stabiliti dalla normativa unionale e dal disciplinare di produzione, finalizzate alla costituzione di partite di vino Pinot Grigio DOC Delle Venezie;
- che nell’ambito delle operazioni di riclassificazione orizzontale in ingresso effettuate all’interno della finestra temporale consentita (1° ottobre - 30 novembre 2026), per le partite di vino Pinot Grigio originariamente rivendicate ad altra DO coesistente sul territorio aventi una resa di uva superiore a 13 t/ha e fino a 16 t/ha (sottoposte o meno a stoccaggio nell’ambito della DO di provenienza), la riclassificazione a Pinot Grigio DOC Delle Venezie, ferma restando l’applicazione anche alle produzioni di Pinot Grigio provenienti dagli esuberi di produzione – fino al 20% della resa massima di uva a ettaro – delle DO coesistenti nel medesimo territorio, i cui quantitativi eccedenti sono destinati alla designazione DOC Delle Venezie Pinot Grigio, è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni di destinazione:
 - quota fino a 13 t/ha: sarà riclassificata a Pinot Grigio DOC Delle Venezie come prodotto "libero" e immediatamente disponibile per le certificazioni e l’imbottigliamento;
 - quota da 13 t/ha a 16 t/ha: sarà riclassificata a Pinot Grigio DOC Delle Venezie ma sarà contestualmente e obbligatoriamente assoggettata alla misura dello stoccaggio amministrativo, subendo gli effetti della disciplina e dei vincoli stabiliti per lo stoccaggio della DOC Delle Venezie per la vendemmia 2026;
- che l’eventuale riapertura mirata e temporalmente circoscritta delle riclassificazioni in ingresso, successiva alla chiusura della predetta finestra, possa essere valutata esclusivamente dopo l’adozione del provvedimento di svincolo del prodotto sottoposto a stoccaggio e solo su motivata richiesta del Consorzio;

2) di stabilire che quanto previsto al precedente punto acquisisce efficacia con l’adozione di analoga disposizione delle autorità competenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di San Michele all'Adige (TN), alla Società Triveneta certificazioni Srl, al Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie ed alle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio provinciale;
- 5) di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;
- 6) di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

Riccardo Molignoni

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).